

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Premesso che con atto della Giunta dell'Unione n.63 del 05.07.2012, è stato approvato il fabbisogno di personale per l'anno 2012 prevedendo, fra le altre, l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità al profilo professionale di "Assistente Sociale – Cat. d/D" presso la Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 17 del 25.01.2013 con la quale è stata avviata la procedura di mobilità volontaria esterna, mediante pubblicazione di apposito avviso per la copertura di nr. 1 posto vacante al profilo di "Assistente Sociale" cat. d1, presso la Struttura Welfare Locale, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001;

Dato atto che alla data del 11 febbraio 2013, termine ultimo per la presentazione delle domande, non sono pervenute istanze di mobilità volontaria;

Vista la determinazione n. 84 del 05.05.2013 con la quale, a seguito della procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità al profilo di "Assistente Sociale – Cat. d/D", sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del Segretario Generale dell'Ente, e contestualmente è stata approvata la graduatoria finale di merito;

Vista la richiesta del Responsabile del Servizio Sociale Professionale, pervenuta a mezzo mail in data 09.05.2013, con la quale richiedeva, in considerazione della grave situazione creatasi a seguito della carenza di personale specializzato nella tematica relativa al sociale sul territorio del Comune di Spilamberto, l'assunzione, in tempi brevi, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 1 unità di personale al profilo di "Assistente Sociale" mediante scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 84/2013;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di cui innanzi proponendo quale data di inizio del rapporto di lavoro il 20 maggio 2013;

Dato atto che con apposita nota Prot. n. 13983 del 13.05.2013, è stata comunicato alla Sig.ra Selmi Elisa nata a Modena il 31.12.1985, 1<sup>a</sup> classificata nella graduatoria suddetta, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno al profilo di "Assistente Sociale" Cat. d e posizione economica d1 presso la Struttura Welfare Locale – Servizio Sociale Professionale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, con decorrenza 20 maggio 2013.

Rilevato che la Sig.ra Selmi Elisa, con note acquisite agli atti prot. n. 14508 14.05.2013 e n. 14860 del 16.05.2013, conservate agli atti del fascicolo personale, si è resa disponibile all'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, di cui innanzi, con decorrenza dal 20 maggio 2013;

Considerato pertanto opportuno procedere alla stipulazione del contratto di lavoro della Sig.ra Selmi Elisa a tempo indeterminato e a tempo pieno, a decorrere **dal 20 maggio 2013**.

Richiamato l'art. 14 del vigente C.C.N.L. per il Comparto "Regione ed Enti Locali" ed in particolare i commi 1, 5, 6 e 7 relativi alle procedure di assunzione.

Precisato che la definitiva assunzione a tempo indeterminato resta subordinata al compimento, con esito positivo, del previsto periodo di prova, a norma e per gli effetti di cui all'art. 14-bis del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto "Regione ed Enti Locali"

e decorrerà dalla data, stabilita dal contratto individuale di lavoro, di effettivo inizio dell'attività lavorativa.

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di spesa di personale:

- art.76 c.7 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'art. 14 c. 9 del D.L. n. 78/2010 e da ultimo modificato ed integrato dall'art. 4-ter,c.10 del d.l. 2 marzo 2012 n.16 (semplificazione fiscale), convertito, con modificazioni, con legge n. 44 del 26.04.2012, che dispone " *E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.....omississ.... Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.* "

- art. 1 c.562 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato ed integrato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che dispone: " *Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558*";

- il D.L. 6 dicembre 2011, nr. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che fa divieto per l'anno 2012, agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Dato atto:

- che l'Unione Terre di Castelli ai sensi dell'art. 1 c. 562 Legge 296/2006, non è soggetta al patto di stabilità interno e che l'ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

- che il bilancio di previsione per l'anno 2012 dell'Unione Terre di Castelli è stato approvato assicurando il rispetto dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura

inferiore al 50% in base al disposto dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008, come modificato dalla L. 22/12/2011, n. 214;

- del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge 286/2006 e ss.mm.ii.;

- che la linea politica condivisa da tutta l'Area dell'Unione, in attesa di predisporre il bilancio di previsione per l'anno 2013, è volta a garantire una progressiva diminuzione della spesa di personale;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 63 del 05.07.2012, con la quale è stata approvata la ricognizione complessiva delle spese di personale e il tetto complessivo di spesa per l'anno 2012 per l'Unione, gli Enti aderenti e per l'A.s.p. "G.Gasparini", che, come da tabella allegata alla deliberazione, risulta inferiore al 50%.

Richiamato il decreto del Direttore Generale dell'Unione n. 25 del 23/12/2011, con cui sono attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Risorse Umane dell'Unione alla Sig.ra Aide Ventilati.

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, assestato al 31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013;

Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012, con la quale la Giunta dell'Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell'esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del T.U.;

Visti:

- i CC.CC.NN.LL. vigenti;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L.06/08/2008, n. 133;
- la Legge 183/2011;
- lo Statuto dell'Unione;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento concorsuale;

## **D E T E R M I N A**

1. di assumere, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, a tempo indeterminato e a tempo pieno, previa verifica dei requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni, al profilo professionale di "Assistente Sociale" Cat. d e Posizione Economica d1, la Sig.ra Selmi Elisa nata a Modena il 31/12/1985 e residente a XXXXXX Via XXXXXX, X, presso la Struttura Welfare Locale – Servizio Sociale Professionale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, a decorrere **dal 20 maggio 2013**.
2. di provvedere con il dipendente interessato, alla stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno.
3. di attribuire al dipendente interessato il trattamento economico previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro, per la Categoria e Posizione Economica di inquadramento (Cat. d e Pos.

Economica d1 – “Assistente Sociale”) oltre le indennità ed a ogni elemento che contrattualmente concorra a determinare la retribuzione.

1. di impegnare la somma complessiva prevista nel Bilancio 2013 in fase di approvazione, nei capitoli che presentano la necessaria disponibilità
2. di dare atto che per gli esercizi futuri la spesa derivante dal presente provvedimento farà carico ai rispettivi interventi dei bilanci futuri di competenza;
3. di avere attivato la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di contabilità.

- L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente:  
Lanzotti Gabriella \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
(Aide Ventilati)